

Atto det. N. 1634 LAV3

CONTRATTO DI COMODATO

del 29 NOV 2017

Tra le Parti:

COMUNE DI VISSO con sede in VISSO (MC), Largo G.B. Gaola Antinori n.1-, C.F. 81000730432 e P.IVA 00270460439, in persona del Legale Rappresentante Dr. Giuliano Pazzaglini, Sindaco Pro-Tempore del Comune suddetto, d'ora innanzi "Comodante"

E

L'ASUR – Area Vasta n. 3 di Macerata sede di Macerata, (in seguito denominata "A.V. n. 3 Sede Macerata") in persona del Direttore di Area Vasta Dott. Alessandro Maccioni, domiciliato per la carica in Macerata - Via Annibali, 31/L – 62100 Piediripa di Macerata -, Codice Fiscale e partita IVA 0217586042, in seguito, per brevità, "Comodatario",

premessi che

in riferimento alla donazione da parte del Comitato in aiuto delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto, con sede in Via Ferdinando di Savoia n.1 Roma – C.F. e P.I. 14186301009

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Oggetto e finalità

1) la parte comodante concede, a far data dal giorno di sottoscrizione del presente atto, in comodato gratuito a tempo indeterminato alla parte comodataria, che accetta, l'autovettura per trasporto di persone "FIAT PANDA 4x4 Cross 1.3 JTD" targata FJ032MX., affinché se ne serva, con la dovuta diligenza, per lo svolgimento della propria attività di Guardia Medica nel territorio di Visso, Ussita e Castelsantangelo Sul Nera e ne garantisca la custodia e l'ordinaria nonché la straordinaria manutenzione;

2) ad eccezione della Tassa di Proprietà, tutte le spese derivanti dall'utilizzo della suddetta autovettura sono completamente a carico della parte comodataria, la quale si impegna a mantenerla nello stesso stato di conservazione in cui l'ha ricevuta. Si intendono inoltre a carico della parte comodataria anche tutte le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suddetto veicolo. Si precisa che il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà ad essere intestato alla parte comodante in quanto proprietario ai sensi di legge dell'autovettura, mentre il Comodatario rivestirà la qualifica di Contraente ed il relativo onere e l'effettivo sostenimento finanziario sarà a totale carico della parte comodataria; per questo faranno fede i documenti quietanzati che la parte comodante rilascerà a quella comodataria a dimostrazione della certezza, dell'effettività e dell'inerenza della spesa;

3) l'automezzo concesso in comodato dovrà essere restituito entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta della parte comodante che potrà avvenire in qualsiasi momento nella forma della raccomandata con a.r. presso il domicilio del comodatario. Al momento della restituzione l'autovettura dovrà trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui ora si trova, fatto salvo il normale deperimento d'uso; il comodatario potrà essere chiamato a rispondere del deperimento che ecceda l'ordinario e sia a lui imputabile per colpa o dolo;

4) la parte comodataria potrà richiedere di recedere dal contratto in qualsiasi momento nella forma della raccomandata con a.r. presso il domicilio del comodante, qualora intervengano modifiche all'attuale organizzazione sanitaria regionale e/o di Area Vasta o laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse che dovranno essere adeguatamente motivate, alla luce e nel rispetto dei principi di

cui all'art. 97 della Costituzione nonché dei principi di diritto comune in materia contrattuale;

5) la parte comodataria non ha la facoltà di concedere in uso, in locazione o a qualsiasi altro titolo l'automezzo in oggetto;

6) il presente atto, per quanto non espressamente previsto, si intende regolato dalle disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile;

7) la consegna dell'automezzo avviene contestualmente alla firma del presente contratto.

Articolo 2. Durata e Recesso

Il comodato d'uso decorrerà dalla data di consegna e avrà durata sino a quando permane il Servizio di Guardia Medica sul territorio dei Comuni di Visso, Ussita e Castelsantangelo Sul Nera. Nel caso il servizio suindicato venga interrotto, il mezzo tornerà nella piena disponibilità del Comodante, con riconsegna immediata da parte del Comodatario.

Articolo 3. Obblighi del Comodatario

Per tutta la durata del comodato d'uso di cui in premessa, il Comodatario:

- si impegna a custodire e conservare il bene nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, a non apportare allo stesso alcuna modifica e a non concedere l'utilizzo del bene, a qualsiasi titolo, a terzi senza l'autorizzazione del Comodante;
- si impegna ad utilizzare il bene al solo fine dell'esecuzione delle attività previste.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al punto che precede, il comodato d'uso si intenderà risolto di diritto e il Comodatario dovrà immediatamente restituire il bene al Comodante o al soggetto che lo stesso indicherà.

Art. 4 Varie

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 3, parte II, Tariffa Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per quanto qui non previsto, il presente contratto resta regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si danno atto che la presente scrittura è stata negoziata in ogni sua parte e che pertanto non si applicano alla medesima gli artt. 1341 e 1342 c.c. e che qualsivoglia modifica e/o integrazione al Contratto dovrà risultare per atto concordato e sottoscritto tra le parti.

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Macerata, con espressa esclusione di ogni e qualsivoglia altro Foro.

Art. 5 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e limitatamente alle finalità relative e conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto, il Comodante ed il Comodatario si prestano reciprocamente consenso per il trattamento dei propri dati personali.

Visso _____

Macerata _____

COMUNE DI VISSO
Legale Rappresentante
Dr. Giuliano Pazzaglini

ASUR – Area Vasta n. 3 di Macerata
Il Direttore di Area Vasta
Dott. Alessandro Maccioni

cui all'art. 97 della Costituzione nonché dei principi di diritto comune in materia contrattuale;

5) la parte comodataria non ha la facoltà di concedere in uso, in locazione o a qualsiasi altro titolo l'automezzo in oggetto;

6) il presente atto, per quanto non espressamente previsto, si intende regolato dalle disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile;

7) la consegna dell'automezzo avviene contestualmente alla firma del presente contratto.

Articolo 2. Durata e Recesso

Il comodato d'uso decorrerà dalla data di consegna e avrà durata sino a quando permane il Servizio di Guardia Medica sul territorio dei Comuni di Visso, Ussita e Castelsantangelo Sul Nera. Nel caso il servizio suindicato venga interrotto, il mezzo tornerà nella piena disponibilità del Comodante, con riconsegna immediata da parte del Comodatario.

Articolo 3. Obblighi del Comodatario

Per tutta la durata del comodato d'uso di cui in premessa, il Comodatario:

- si impegna a custodire e conservare il bene nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, a non apportare allo stesso alcuna modifica e a non concedere l'utilizzo del bene, a qualsiasi titolo, a terzi senza l'autorizzazione del Comodante;
- si impegna ad utilizzare il bene al solo fine dell'esecuzione delle attività previste.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al punto che precede, il comodato d'uso si intenderà risolto di diritto e il Comodatario dovrà immediatamente restituire il bene al Comodante o al soggetto che lo stesso indicherà.

Art. 4 Varie

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 3, parte II, Tariffa Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per quanto qui non previsto, il presente contratto resta regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si danno atto che la presente scrittura è stata negoziata in ogni sua parte e che pertanto non si applicano alla medesima gli artt. 1341 e 1342 c.c. e che qualsivoglia modifica e/o integrazione al Contratto dovrà risultare per atto concordato e sottoscritto tra le parti.

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Macerata, con espressa esclusione di ogni e qualsivoglia altro Foro.

Art. 5 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e limitatamente alle finalità relative e conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto, il Comodante ed il Comodatario si prestano reciprocamente consenso per il trattamento dei propri dati personali.

Visso _____

COMUNE DI VISSO
Legale Rappresentante
Dr. Giuliano Pazzaglini

Macerata _____

ASUR – Area Vasta n. 3 di Macerata
Il Direttore di Area Vasta
Dott. Alessandro Maccioni

